



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata della funzione di "h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province" tra i comuni di Gasperina – Montauro – Palermiti – Staletti – Montepaone –

L'anno Duemilaquattordici, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 14,30, nella Sede Comunale, alla presenza del Commissario Straordinario Dott.ssa Laura Rotundo, nominata con D.P.R. dell'11/8/2014.

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Sandulli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

Visto lo schema di convenzione;

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;
- la normativa vigente in merito;

DELIBERA

Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ad oggetto "Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata della funzione di "h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province" tra i comuni di Gasperina – Montauro – Palermiti – Staletti – Montepaone "; e per l'effetto di:

1. **di approvare lo svolgimento in forma associata della funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lett. h) del D.L. 78/2010 e s.m.e i. , edilizia scolastica con i comuni di Gasperina-Montauro-Palermi-Staletti e Montepaone**, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
2. **approvare** lo schema di convenzione, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale per la gestione in convenzione delle suddette funzioni:
3. **individuare** nel comune di Gasperina l'ente capofila della predetta funzione;
4. **autorizzare** il legale rappresentante dell'ente alla sottoscrizione della relativa convenzione;
5. **trasmettere** copia della presente ai Sindaci dei comuni di Montauoro – Gasperina – Staletti e Palermi
6. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

*F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cinzia Sandulli*

*F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Laura Rotundo*



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata della funzione di "h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province" tra i comuni di Gasperina – Montauro – Palermiti – Staletti – Montepaone –

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificate dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla legge 56/ 2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTO l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

VISTO l'articolo 14, comma 28, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l);

VISTO l'articolo 14, comma 31 del citato decreto legge n. 78/2010 come sostituito dall'art. 1, comma 107, lettera b), legge n. 56 del 2014 ai sensi del quale "Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. (comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera e), legge n. 135 del 2012 poi dall'art. 1, comma 107, lettera b), legge n. 56 del 2014)

VISTO l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

VISTO l'articolo 14, comma 31-quater, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla L.R. Calabria 12.11.2011, n. 43 come modificata ed integrata dalle LL.RR 6.11.2012, n. 53 e 27.12.2012, n. 69, nonché alla luce del parere della Regione Calabria- Sottosegretariato alla Presidenza della Giunta regionale con delega alle "Riforme e semplificazione amministrativa" di cui alla nota prot. N. 241 del 14.06.2014, reso su conforme richiesta al Comune di Isca sullo Ionio;

CONSIDERATO che rispetto all'unione di comuni di cui all'art. 32 del TUEL, la convenzione, costituisce uno strumento flessibile e funzionale e più rispondente alla finalità di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, cui si ispira la riforma;

CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali di Gasperina-Montauro-Palermi-Staletti e Montepaone, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori, hanno raggiunto un'intesa per la gestione in convenzione della seguente funzione:

h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

CONSIDERATO che l'esercizio in forma associata della tre funzione sopra elencata garantisce il rispetto del termine del 30 settembre 2014 delle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 31-ter, lett. b) del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 23 comma 1- quinquies del D.L. 24.06 2014 n. 90, convertito in legge 11.08.2014, n. 114, ferma restando la scadenza del termine del 31 dicembre 2014 di esercizio in forma associata anche delle restanti funzioni indicate dall'articolo 14, comma 27, del medesimo decreto legge;

Visto l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove è testualmente disposto:

Art. 30

Convenzioni

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
- 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Visto lo schema di convenzione;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

PROPONE

Per le motivazione di cui in premessa e che si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **di approvare lo svolgimento in forma associata della funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lett. h) del D.L. 78/2010 e s.m.e i. , edilizia scolastica con i comuni di** Gasperina-Montauro-Palermi-Staletti e Montepaone, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
2. **Di approvare** lo schema di convenzione, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale per la gestione in convenzione delle suddette funzioni;
3. **Di individuare** nel comune di Gasperina l'ente capofila della predetta funzione;
4. **Di autorizzare** il legale rappresentante dell'ente alla sottoscrizione della relativa convenzione;
5. **Di trasmettere** copia della presente ai Sindaci dei comuni di Montauro – Gasperina – Staletti e Palermi
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

F.to Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Francesco Romano

Allegato: convenzione

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 16/10/2014 al 31/10/2014</p> <p>Il Responsabile della Pubblicazione</p>	
<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/_X_/ ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p>Il Responsabile della Pubblicazione</p>	<p>Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____ , senza seguito di ricorsi.</p> <p>Il Responsabile della Pubblicazione</p>